

**Osservazioni del Gruppo IREN al  
Documento per la consultazione n. 22/2020/R/TLR del 28 gennaio 2020 “Regolazione  
della qualità tecnica del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento –  
Orientamenti finali”**

**Considerazioni di carattere generale**

Il documento di consultazione 22/2020 illustra i primi orientamenti dell’Autorità in materia di regolazione della misura del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Nell’esprimere il proprio apprezzamento per lo sforzo compiuto dall’Autorità nell’intraprendere la regolamentazione del settore, la scrivente Società ritiene opportuno esporre le proprie argomentazioni in merito al DCO in oggetto, anche alla luce delle complessità del quadro normativo di riferimento, che sono state evidenziate dalla medesima Autorità nella parte di inquadramento generale di cui alla consultazione in esame.

## **Risposte agli spunti di consultazione**

### ***S.1 Si condividono gli obiettivi e gli ambiti dell'intervento di regolazione? Motivare la risposta.***

Si condividono in linea generale gli obiettivi dell'intervento di regolazione dal momento che una fatturazione aderente ai consumi effettivi consente una più curata pianificazione delle spese (riducendo le morosità) e soprattutto veicola corretti segnali di costo che favoriscono il risparmio energetico.

Si ritiene d'altra parte però fondamentale rimarcare ancora una volta che, contrariamente a quanto riportato nel § 3.4.b), **il settore del teleriscaldamento non presenta "elevate barriere all'uscita legate ai costi di switching fra tecnologie di climatizzazione"**: l'unica effettiva barriera al passaggio a sistemi alternativi consiste nei costi di investimento necessari all'installazione degli stessi, investimenti che non sono stati sostenuti in precedenza (in occasione della scelta del teleriscaldamento) e che rappresentano, pertanto, soltanto uno slittamento temporale che non può essere discriminante nei confronti della libera concorrenza.

Preme inoltre specificare che (§ 3.4.c)) non sarebbe certamente l'esistenza di una (eventuale) leva tariffaria a poter garantire il recupero dei costi incrementali derivante dall'introduzione di nuovi obblighi in capo agli esercenti, stante la concorrenza presente nel settore rispetto ai vettori alternativi di riscaldamento.

Non si ritiene condivisibile, infine, l'introduzione (§3.9) di requisiti tecnologici e prestazionali dei misuratori laddove è presente una specifica normativa di settore (Direttiva MID, norma UNI EN1434) di riferimento: desta qualche perplessità pertanto, a tal proposito, l'assunto di cui al § 4.4 secondo il quale è prevista per il secondo periodo di regolazione *"l'introduzione di requisiti tecnologici più stringenti relativamente ai contatori utilizzati"*.

### ***S.2 Si condivide la durata proposta per il primo periodo di regolazione? Motivare la risposta.***

Si condivide la durata del primo periodo di regolazione, anche se, per quanto riguarda le tempistiche di implementazione della disciplina della misura, si ritiene opportuno posporre di un anno rispetto alle tempistiche previste, in modo da lasciare agli operatori la possibilità di completare l'implementazione delle disposizioni della regolazione in vigore e prepararsi alle novità gestionali e procedurali necessarie per l'implementazione della nuova regolazione in materia di misura.

### ***S.3 Si condivide quanto prospettato in tema di misura in assenza di integrazione verticale? Motivare la risposta.***

Si condivide in linea di massima la ripartizione delle attività e delle relative responsabilità tra gestore della rete e venditore, simile a quella già utilizzata negli altri settori regolati.

***5.4 Si condivide quanto prospettato in materia di modalità e frequenza di raccolta dei dati di misura nel settore del telecalore? Motivare la risposta.***

Si condivide l'assunto per il quale una standardizzazione delle modalità e della frequenza di raccolta dei dati di misura rappresenti uno strumento fondamentale per aumentare la qualità della misura nel servizio.

Non si condivide tuttavia il principio secondo il quale (§5.4) misure particolarmente tutelanti vadano implementate nei confronti degli utenti con maggiori volumi di energia termica fornita, allorché gli utenti con maggiori volumi di energia fornita sono di fatto i condomini, per i quali la bolletta viene ripartita fra i singoli alloggi, ripartendo di fatto anche l'eventuale scostamento della fatturazione rispetto al dato di consumo reale.

Si fa inoltre presente che quanto rappresentato nei §§ 5.7 e 5.8, chiaramente mutuato dalla regolazione del servizio di distribuzione del gas naturale, sia poco applicabile al settore del teleriscaldamento, laddove la lettura avviene su misuratori quasi sempre di proprietà dell'operatore (che deve sempre poter accedere al locale presso il quale è installato lo strumento di misura) o, nella minor parte dei casi, del Cliente, ma sempre comunque accessibili da parte dell'operatore (sia nel caso di utenze condominiali che nel caso di utenze monofamiliari, ove il contatore è installato di norma sul pianerottolo, all'esterno rispetto all'unità abitativa). Da ultimo si segnala che nel caso di utenze condominiali il Rappresentante dell'utenza è l'Amministratore di condominio, con il quale si concorda direttamente l'appuntamento per la lettura.

***5.5 Si condivide quanto prospettato in materia di autolettura dei dati di misura nel settore del telecalore? Motivare la risposta.***

Si condivide.

***5.6 Si condivide quanto prospettato in materia di ricostruzione dei consumi in caso di guasto o malfunzionamento del contatore nel settore del telecalore? Motivare la risposta.***

Si condivide la proposta, precisando che quanto prospettato vale esclusivamente in caso di ricostruzione dei consumi da guasto o malfunzionamento del contatore.

Nel caso in cui l'indisponibilità del dato di misura derivi da inaccessibilità del contatore deve essere possibile emettere fattura sulla base di una stima dei consumi (corretta in base all'andamento climatico della stagione), successivamente conguagliabile in presenza di dato effettivamente rilevato dall'esercente o comunicato tramite autolettura.

***S.7 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di archiviazione e messa a disposizione delle misure? Motivare la risposta.***

Si condivide.

***S.8 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito agli standard di qualità della misura? Motivare la risposta.***

Si condivide l'introduzione di standard specifici per la prestazione di verifica del contatore.

Si richiede però di poter estendere a 30 giorni lavorativi lo standard *Tempo massimo per la sostituzione del contatore*, in quanto 10 giorni lavorativi sono troppo pochi per la gestione del relativo flusso di approvvigionamento.

Si segnala che ad oggi è possibile effettuare le verificazioni metrologiche su gruppi di misura con DN fino a 150mm; i costi sono di circa 400 € per i contatori da DN 100mm e di 500 € per i contatori fino a 150mm.

Ad oggi in Italia, queste verifiche possono essere svolte solo in campo.

***S.9 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito al percorso volto all'omogeneizzazione degli standard prestazionali dei contatori nel settore del telecalore? Motivare la risposta.***

Come già anticipato in premessa, in linea di principio non si condivide l'introduzione di requisiti tecnologici e prestazionali dei misuratori laddove è presente una specifica normativa di settore (Direttiva MID, norma UNI EN1434) di riferimento.

Più nel dettaglio (§ 6.11):

- non sono chiari i sottostanti della quantificazione della deriva massima mensile ipotizzata per la funzione orologio dei contatori: derivando, per ipotesi, +4 minuti al mese, dopo un anno si giungerebbe a 48 minuti di deriva, pur rimanendo compatibili con la deriva massima normativa;
- l'indicatore dell'interruzione del servizio deve riferirsi naturalmente ad un'analisi postuma dei dati misurati rispetto ad una segnalazione di interruzione del servizio che non deriva dalla misura.

***S.10 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito agli obblighi di comunicazione e registrazione delle informazioni e dei dati sul servizio di misura nel settore del telecalore? Motivare la risposta.***

Si condivide.